



**Assegnazioni alloggi popolari
Bando di concorso integrativo
n. 11 per alloggi di proprietà comunale e
n. 12 per alloggi di proprietà I.A.C.P.**

Per l'assegnazione di alloggi, disponibili o che si renderanno disponibili, nel periodo di efficacia della graduatoria, in locazione semplice di proprietà del Comune di Valledlunga Pratameno e di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) per la provincia regionale di Caltanissetta ¹ sono indetti i concorsi numeri 11 e 12.

Coloro che hanno partecipato ai precedenti bandi di concorso indetti dal Comune ² non devono presentare la domanda a meno che non abbiano modificato la propria situazione e richiedano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1035 del 1972 la revisione del punteggio, ottenuto mediante presentazione della domanda corredata della documentazione integrativa oltre che da quella indispensabile.

1. Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per partecipare al concorso si devono possedere i seguenti requisiti:

- 1.1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione europea. E' ammesso a partecipare il cittadino di uno stato la cui legislazione consente analogo facoltà al cittadino italiano e il cittadino extracomunitario titolare della carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di

¹ Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1035 "Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", e della legge regionale 2 gennaio 1979, n.1 "Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali, articolo 17".

² Bandi generali 5 marzo 1986 e 24 marzo 1989; bandi integrativi 21 marzo 1989, 25 marzo 1989, 27 marzo 1998, 30 marzo 2000, 28 marzo 2001, 26 marzo 2002, 31 marzo 2003, 30 marzo 2004, 31 marzo 2006, 27 marzo 2007 e 28 marzo 2008.

lavoro subordinato o autonomo ³

1.2. residenza nel comune di Vallelunga Pratameno, oppure di svolgere la propria attività lavorativa nel comune di Vallelunga Pratameno.

E' ammesso a partecipare al concorso il lavoratore emigrato all'estero che faccia pervenire la domanda tramite la rappresentanza consolare italiana, con l'avvertenza che lo stesso, partecipando al presente concorso, non può partecipare in altro comune; per questo deve allegare all'istanza una dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, entro il 31 gennaio di ogni anno, nella quale indicherà il comune dove intende concorrere;

1.3. non essere titolare, nel territorio del comune di Vallelunga Pratameno, di un diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare oppure su uno o più alloggi di qualsiasi località nazionale che, dedotte le spese nella misura di un quarto, consenta un reddito annuo superiore a euro 206,58. Si precisa che è da considerarsi adeguato un alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare, e comunque non inferiore a due, e che non sia stato dichiarato igienicamente non idoneo dalle autorità competenti. Per i nuclei familiari composti da 5 o più persone è da considerarsi adeguato un alloggio di n. 5 vani;

1.4. non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo stato o da altro ente pubblico;

1.5. non fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore a euro 13.710,48 ⁴, al netto delle diminuzioni ⁵ di euro 516,46 per ogni figlio a carico e dell'ulteriore detrazione del 40 % per reddito di lavoro dipendente.

In relazione a quanto previsto nei predetti punti 1.3 ed 1.5, si intende per nucleo familiare la famiglia composta dall'intestatario della scheda anagrafica, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, se con lui conviventi. Fanno anche parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino a 3° grado e gli affini fino al 2° grado purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando. I collaterali e gli affini devono risultare a carico del concorrente.

I requisiti di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, e 1.5, devono sussistere alla data del bando anche in favore dei componenti il nucleo familiare del concorrente e fino alla consegna degli alloggi.

3 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

4 Decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale lavori pubblici n. 271/S.3.01 del 26 febbraio 2009.

5 Legge 25 marzo 1982, n. 94, articolo 2

2. Riserva degli alloggi.

2.1. Il 45 % degli alloggi è riservato nel seguente modo:

- i. il 16 % è riservato alle coppie che intendono contrarre matrimonio (entro la data di assegnazione dell'alloggio) o che l'abbiano contratto nei tre anni precedenti ⁶;
- ii. il 4 % è riservato alle famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenni convivente, nonché donne in stato di gravidanza intendendo ragazze madri, vedove, separate ⁷;
- iii. il 10 % è riservato agli invalidi con difficoltà di deambulazione, ai nuclei familiari dove vivono anziani ultrasessantacinquenni, ai nuclei familiari con uno o più persone portatori di handicap con grave difficoltà motoria ⁸;
- iv. il 15 % è riservato a favore dei profughi ⁹.

3. Modalità e termini di presentazione delle domande

3.1. Le domande per partecipare all'assegnazione degli alloggi devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e in distribuzione presso gli uffici del Comune e dell'I.A.C.P. di Caltanissetta.

3.2. Le domande, contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, devono essere sottoscritte a pena di esclusione dal concorso.

3.3. Tutte le persone maggiorenni, componenti il nucleo familiare del concorrente deve rendere e firmare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente al reddito e al possesso dei requisiti previsti ai punti 1.2, 1.3, 1.4, ed 1.5, pena esclusione della domanda dal concorso di assegnazione.

3.4. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata al comune, dalla data di pubblicazione del bando, entro:

- i. - 60 giorni;

6 Ai sensi dell'articolo 4 (Interventi abitativi), comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia".

7 Ai sensi dell'articolo 4 (Interventi abitativi), comma 3, della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia".

8 Legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 "Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap", articolo 6 (Comuni e unità sanitarie locali).

9 Articolo 34 (Assegnazione di alloggi) della legge 26 dicembre 1981, n. 763 "Normativa organica per i profughi".

- ii. - 120 giorni, per i lavoratori emigrati all'estero nell'area europea;
 - iii. - 150 giorni, per i lavoratori emigrati all'estero nell'area extraeuropea
- 3.5. Le domande inoltrate fuori dai suddetti termini, o la mancata presentazione della documentazione richiesta, comporta l'esclusione dal concorso.

4. Documentazione richiesta

4.1. Per tutti i richiedenti:

- i. autocertificazione relativo alla cittadinanza, residenza e stato di famiglia;
- ii. autocertificazione o certificazione relativa al reddito dell'intero nucleo familiare prodotto nell'anno 2009 (modello CUD 2010, modello UNICO 2010, 730 - 2010, certificato del datore di lavoro, certificato di iscrizione all'ufficio di collocamento, dichiarazione idonea attestante la qualifica di lavoratore autonomo, certificato di iscrizione alla camera di commercio ecc.);

4.2. Casi particolari.

Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando:

- i. in baracca, grotta, stalla, caverna, sotterraneo, centro di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili, alla domanda devono essere allegati:
 - attestato dell'autorità competente dichiarante la consistenza e l'antigienicità dell'immobile in atto occupato dal richiedente;
 - attestato dell'ufficio anagrafico comunale indicante le variazioni domiciliari del richiedente (certificato storico-anagrafico);
- ii. con uno o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno 2 unità, alla domanda devono essere allegati:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante la composizione del nucleo familiare coabitante;
 - certificati storici anagrafici del proprio nucleo familiare e del nucleo familiare coabitante.

La condizione del biennio non e' richiesta quando si tratta di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente.
- iii. Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente

bando, un un alloggio che, per pubblica calamità o per altre cause, deve essere abbandonato in seguito ad ordinanze di sgombero emessa dall'autorità competente, intimata non oltre 3 anni prima della data del bando, alla domanda deve essere allegata:

- copia dell'ordinanza di sgombero oppure certificato dell'autorità che ha emesso tale ordinanza con precisa indicazione della relativa motivazione.

- iv. Se il richiedente deve abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità o per esigenza di risanamento edilizio, alla domanda deve essere allegato:
 - attestato rilasciato dall'autorità competente: statale, regionale o comunale, di data non anteriore a 3 anni dalla data di pubblicazione del presente bando.
- v. Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare alla data del presente bando, in un alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi manutentivi, alla domanda deve essere allegato:
 - certificato dell'ufficio igiene pubblica dell'A.u.s.l. n.2 di Caltanissetta contenente la dettagliata indicazione delle cause di antigienicità.
- vi. Se il richiedente vive, alla data di pubblicazione del presente bando, separato dal proprio nucleo familiare in quanto nel comune sede di lavoro (distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal comune di residenza della famiglia) non dispone di alloggio idoneo ad accogliere la propria famiglia, alla domanda deve essere allegata:
 - autocertificazione relativa al luogo ove dimora attualmente il nucleo familiare del richiedente.
- vii. Se il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione risulta incidere nella misura del 25% sulla capacità economica del nucleo familiare, alla domanda deve essere allegata:
 - copia registrata del contratto di locazione.
- viii. Se il richiedente è grande invalido civile o militare o profugo rimpatriato da non oltre un quinquennio e non svolge attività lavorativa, alla domanda deve essere allegato:
 - certificato attestante l'appartenenza ad una di tali categorie, rilasciato da un'autorità competente riconosciuta.
- ix. Se il richiedente è un lavoratore dipendente emigrato all'estero, alla domanda deve essere allegato:
 - attestato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro.
- x. Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in un alloggio che deve essere abbandonato in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto non motivata da inadempienza contrattuale o da immoralità:

- copia dell'ordinanza o della sentenza esecutiva di sfratto con precisa indicazione dei motivi dell'intimazione dello sfratto stesso.

Nei casi previsti dalla normativa la predetta documentazione può essere sostituita con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e/o con autocertificazioni.

5. Formazione, pubblicazione della graduatoria provvisoria

5.1. Le domande, una volta istruite dall'ufficio comunale sulla base degli elementi risultanti dalle istanze, concorreranno alla formazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio comunale oltre che nella sede dell'I.A.C.P. di Caltanissetta.

6. Ricorsi alla graduatoria provvisoria

6.1. Contro la suddetta graduatoria gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana dell'avviso di approvazione della citata graduatoria, potranno inoltrare opposizione o ricorso al comune. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio del ricorrente i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine fissato dal comune in sede di prima istruttoria delle domande. E', invece, valutabile la sentenza esecutiva di sfratto purché esibita entro la scadenza dei termini fissati per l'opposizione.

7. Formazione e pubblicazione della graduatoria definitiva

7.1. Esaurito l'esame delle opposizioni, gli uffici comunali formano la graduatoria definitiva previa esecuzione dei sorteggi tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria viene pubblicata con la stessa modalità e formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo avverso il quale gli interessati potranno ricorrere al tribunale amministrativo regionale.

La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione per un anno e comunque fino a quando non venga modificata dagli aggiornamenti che ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 saranno eseguiti in base ai bandi integrativi.

L'aggiornamento comporterà l'inserimento nella graduatoria stessa dei nuovi aspiranti e la modifica nella collocazione dei concorrenti che avranno chiesto la revisione dei punteggi precedentemente conseguiti. Nel caso in cui si verificano

pubbliche calamità, il concorso può essere sospeso e verranno, in tal caso, riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

8. Assegnazione degli alloggi

8.1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal Comune, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 e della legge regionale n. 1, articolo 17, del 2 gennaio 1979.

Qualora prima della consegna dell'alloggio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti o di alcuna delle condizioni che avevano influito nella sua collocazione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare la modifica della graduatoria o l'annullamento dell'assegnazione. Gli assegnatari, pertanto, dovranno produrre al comune la documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti e delle condizioni posseduti alla data del bando.

Successivamente il sindaco provvederà all'assegnazione degli alloggi comunicando agli aventi titolo la data ed il luogo per la scelta degli alloggi.

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato secondo le disposizioni stabilite dalla delibera C.I.P.E. del 13 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazione e del decreto assessoriale 23 luglio 1999, n. 1112. Il canone minimo è pari a euro 52,00 così come stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

Vallelunga Pratameno

- 8 APR. 2010

Il Capo Area
dott. Giuseppe Gaeta

